



**PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**PROGETTO "CICERONE PER UN GIORNO...CONSCITORE PER TUTTA LA VITA"
tra**

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - (da ora in poi denominato **MArRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore Dott. Fabrizio Sudano che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale giusto il decreto di nomina della Direzione Generale Musei n.1259 del 28 dicembre 2023;

- da una parte

e

ITE R. Piria Ferraris Da Empoli con sede in Reggio Calabria via Piria n° 2, codice fiscale 92104720807 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Dott.ssa Galletta Anna Rita nata a Reggio Calabria (RC) il 05/02/1969, codice fiscale GLLNRT69B45H224E;

- dall'altra

(di seguito denominate "**Parti**")

VISTO

- che la disciplina recata dal D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 ss. mm. ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d'ora in poi Codice) prevede molteplici forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in ordine alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale riconoscendo l'importanza dell'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici anche nella forma negoziale-collaborativa;
- che l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del Codice stabilisce, al comma 1, che *«la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura»* e che *«La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»*;
- che l'art. 111 del Codice stabilisce che *«le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati»* (comma 1) e che *«la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata»* (comma 2). *Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione»* (comma 3), mentre quella privata *«è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale»* (comma 4);
- che l'art. 112, del Codice dispone che *«lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i*

conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica»;

- che il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 definisce l'«Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;
- che il D.P.C.M. n.57 del 15 marzo 2024 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'OIV della performance”* include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale – quale ufficio di livello dirigenziale generale - ed altresì dispone in ordine alle attribuzioni del Direttore ;
- che il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. è applicabile fino all'adozione dei decreti attuativi della nuova normativa;
- il D.M. n.270 del 5 settembre 2024 recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura”*;
- che il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* che dispone in materia di istituti dotati di autonomia speciale;
- che il D.L. n. 22 del 1 marzo 2021 concernente *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo come *“Ministero della Cultura”*;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17) afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 256 del 5 febbraio 2024;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*
- la nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, *“Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro”*;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- Il testo modificato del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche;
- la Determina Dirigenziale del MArRC rep.n.290 del 17 OTTOBRE 2024

Premesso che

- la legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (Legge di bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in *“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”*

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, il P.C.T.O. costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i P.C.T.O. sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Articolo 1

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei percorsi rivolti agli studenti (per un numero da concordare con il soggetto ospitante) delle classi 4 e 5 della Scuola Sec. di secondo grado ITE R. Piria – Ferraris - Da Empoli per un totale di ore 20, l'a .s. scolastico 2024/2025.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna a fornire le competenze di base per il Progetto "CICERONE PER UN GIORNO...CONOSCITORE PER TUTTA LA VITA" in P.C.T.O su proposta di adesione della Scuola.

Il progetto sottoscritto per l' a. s. 2024-2025 verrà eseguito come da calendario e, allegato al presente atto, ne sarà ritenuto parte integrante.

Articolo 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in P.C.T.O. è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. Il coinvolgimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Articolo 3

1. Il docente "tutor interno" svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor della struttura ospitante;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulla struttura con la quale è stata stipulata la convenzione per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il docente "tutor formativo esterno" svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo;
- c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con la figura di riferimento nella struttura ospitante
- d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. I tutor interno e formativo esterno condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor della struttura ospitante e dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del P.C.T.O. i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Articolo 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il referente del soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alle clausole stabilite nel contratto siglato dalla struttura scolastica di riferimento) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Articolo 6

1. Il soggetto promotore si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor formativo, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del percorso, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia

Articolo 7

1. La presente Convenzione ha validità per l'Anno Scolastico 2024-2025, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento dell'esperienza definita nell'ambito del percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. Potrà comunque essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Articolo 8

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all’art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico del MArRC e non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 8-16 del D.P.R. n. 642/1972,
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Articolo 11

Tutte le comunicazioni comunque afferenti al presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto

Per il MArRC
Il Direttore
Dott. Fabrizio Sudano

Per l’ITE R. Piria Ferraris Da Empoli
Il Dirigente
Avv. Anna Rita Galletta